

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133

di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*.

Art. 15 - Libri di testo in forma cartacea e online

Art. 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. omissis (...) a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012 (...) omissis

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008(...) omissis

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili (...) omissis

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, (...) omissis anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

A quest'articolo segue l'uscita dello **schema di piano programmatico di interventi**, come al comma 3, e i **Regolamenti** del comma 4 ("Norme per la riorganizzazione della rete scolastica (...)"); "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico (...)").

Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.** Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a **ricovero ospedaliero o a day hospital**, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, **è sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**

A questo articolo segue **circolare esplicativa n° 7\2008**, del dipartimento della funzione pubblica:

CIRCOLARE N. 7/2008

Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

...disposizioni di cui all'art. 71 del decreto (**Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**)...

...Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che *“nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico*

accessorio”, con le **eccezioni** previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad **infortuni sul lavoro** o a **causa di servizio**, oppure a **ricovero ospedaliero** o a **day ospital** o a **terapie salvavita**)...

... Si segnala che **i risparmi** conseguenti all’attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi **“non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva”**...

... Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di **“secondo evento”** rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto **“evento”** di un solo giorno...

... Le amministrazioni pertanto *non potranno considerare come assenze giustificate* quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato...

...Tale ottica conduce ad un’interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai **medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale** (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all’Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione...

... significa che la richiesta di **visita fiscale è sempre obbligatoria**, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata...

... Il comma 5 dell’at. 71 in esame stabilisce che *“5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa... .. La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle* **somme dei fondi per la contrattazione integrativa**...

... riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere *distribuite* mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l’incentivazione ed i risultati.

2 regolamenti derivanti dall'art. 64, comma 4 della legge 133 del 6 agosto 2008:

NB dopo la prima deliberazione del Consiglio dei Ministri occorre:

1. sentire la Conferenza Unificata Stato Regioni
2. acquisire il parere consultivo del Consiglio di Stato
3. deliberare nuovamente in sede di Consiglio dei ministri

Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

... le istituzioni scolastiche, acquisiscono o mantengono l'autonomia, in presenza di un numero di alunni compreso, nell'ultimo quinquennio, tra 500 e 900 unità. Tali parametri sono inderogabili...

... Per le scuole, per gli istituti, per gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado comprendenti corsi o sezioni di diverso ordine insistenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto dal comma 1 può essere ridotto, di norma, fino a 300 alunni, fatta salva la piena fruizione del diritto allo studio.

...Nella organizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo...

...i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 30 bambini; b) i plessi di scuola primaria sono costituiti, di norma, in presenza di almeno 50 alunni...

...I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono responsabili del rispetto dei criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento...

... Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

- a) alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili;
- b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
- c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- d) all'articolazione dell'offerta formativa;
- e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
- f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica...

... I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse...

Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti...

Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331...

È consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto...

... Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola...

... Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto dal comma 2...

Art. 11 - Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia

1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento...

2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26...

3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'a.s. 2009/10 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'art. 14 del D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni...

Salvo il disposto dell'articolo 7, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti...

Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/09. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale...

Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione...

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/12, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL...

In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento...

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificato dal presente regolamento; dal Capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176; dal presente regolamento, emanato per l'attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n.133; dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

Articolo 2 – Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti,
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

3. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera", ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

5. L'orario di funzionamento, come previsto dal piano programmatico in data 4 settembre 2008, resta disciplinato dall'articolo 104 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004. L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. E' altresì

confermata la possibilità, prevista dalle norme vigenti, per le famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

Articolo 4 – Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento.

2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

3. **Il tempo scuola** della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle presenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.

Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della **lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica**, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

4. Le **classi successive alla prima** continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:

a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza presenze;

b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza presenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;

c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza presenze.

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 228 del 1° ottobre 2007.

6. La **dotazione organica di istituto** è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche; relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione medesima tiene conto altresì dell'integrazione degli alunni disabili e del funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l'articolazione prevista dal successivo comma 7.

7. Le **classi a tempo pieno** secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente, a tal fine, per l'anno scolastico 2008/2009. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per

classe rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per la costituzione dell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti **posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.**

9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a **"Cittadinanza e Costituzione"** si applica l'articolo 1 del decreto-legge n 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i **titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.**

11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, **corsi di formazione professionale per i docenti,** finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.

Articolo 7 - **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 630, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Abrogati:

1. *progetto nazionale e formazione specifica per docenti e ata delle "sezioni primavera"*
2. *possibilità iscrizione scuola primaria sei anni entro 31 agosto dell'anno di riferimento*
3. *possibilità sperimentare iscrizione scuola infanzia bambini che compiono i tre anni entro febbraio.*

Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la **valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169**

In **attuazione dell'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169**, il presente Regolamento dispone il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, procedendo anche alla definizione di ulteriori modalità applicative del medesimo articolo 3

5. La **collegialità decisionale** dei docenti, ribadita anche dall'articolo 3 della citata legge di conversione n. 169/2008, è garanzia della sintesi valutativa finale quale attestazione dello sviluppo integrale conseguito dall'alunno.

7. La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di **adeguata informativa** per le famiglie degli alunni.

8. In riferimento all'adozione delle nuove espressioni della valutazione con **voto in decimi**, gli insegnanti, nell'ambito della loro autonomia didattica e professionale, ne estendono l'uso alla pratica quotidiana, secondo criteri di coerenza e di trasparenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

Articolo 2 – Valutazione degli alunni della scuola primaria

1. La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata mediante l'attribuzione di **voti numerici espressi in decimi**, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

2. La **valutazione del comportamento dell'alunno**, prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, viene espressa con giudizio.

3. La valutazione di cui ai precedenti commi è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

4. Relativamente alla valutazione finale, il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dispone che "nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere l'alunno alla classe successiva** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione". Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.

6. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascuna classe frequentata.

7. Al termine della scuola primaria all'alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria di I grado viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

8. In ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 144 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall'articolo 17 del decreto Presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275, **spetta alle istituzioni scolastiche**, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, **individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni. La predisposizione del documento di valutazione individuale dell'alunno avviene nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, adottando strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell'alunno e del comportamento** e che utilizzano,

limitatamente agli apprendimenti conseguiti, l'espressione della valutazione con voto in decimi, così come disposto dall'articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Altre discipline di insegnamento previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, eventualmente inserite nel documento di valutazione dell'alunno, non concorrono alla valutazione complessiva per l'ammissione alla classe successiva, esclusi i riferimenti a discipline individuate nella quota di istituto o della regione.

9. In ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 145 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, il consiglio di interclasse non svolge ruoli valutativi dell'alunno e, in forza dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 59/2004, i soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; per contro, i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse e il profitto manifestato dagli alunni.

Articolo 5 – Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

1. Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sono certificate con valutazione in decimi ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137. Le competenze acquisite potranno essere articolate in un numero contenuto di livelli riferiti esclusivamente alla accezione positiva e, con particolare riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo, opportunamente descritte.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite dagli alunni.

Articolo 7 – Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica

1. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'articolo 309, comma 4, del Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse dell'alunno e il profitto che ne ritrae, con conseguente esclusione del voto in decimi.

2. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica del I e del II ciclo partecipano alla valutazione periodica e finale solamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento, alla determinazione dei crediti scolastici e all'ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

3. Nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, secondo quanto previsto dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985, così come modificata dal Decreto Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.

Articolo 8 – Valutazione degli alunni con disabilità

Articolo 9 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

Articolo 10 – Valutazione degli alunni in ospedale

Articolo 11 – Valutazione degli alunni di lingua nativa non italiana

Articolo 12 – Valutazione degli adulti

Articolo 13 – Monitoraggi e valutazione degli apprendimenti

1. Al fine del miglioramento dei processi valutativi e dell'efficacia degli strumenti di valutazione, anche in funzione della qualificazione dell'azione didattica ed educativa, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi), con riferimento ai compiti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 procede alle seguenti azioni: a) effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze e abilità degli alunni; b) nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, predispone per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse.

Legge 169 del 30 ottobre 2008- conversione in legge del DL 137/08

«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

**coordinato con la legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008, recante:
pubblicato sulla GU n. 256 del 31-10-2008**

Art. 1. Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storicosociale del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate della scuola dell'infanzia. ((1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.))

Art. 3. Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate)) con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. ((1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.))

Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di ((razionalizzazione)) di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti ((previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64)) e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche ((della scuola primaria)) costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.

((2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento 3 aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. ((2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) ((2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.))

Art 5. Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore ((si e' impegnato)) a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, ((salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento)) da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene ((nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.)) Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere ((dei competenti organi scolastici)) concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.

Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ((e successive modificazioni,)) comprensivo della valutazione delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento ((nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.))